

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO**

**Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C. l'Assicurato dichiara, in relazione ai rischi assicurati con la presente polizza:**

A) che nel quinquennio precedente la data della presente polizza, egli non soffersse danni della stessa natura di quelli risarcibili in base alla stessa;

B) che le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società e che non gli furono annullate polizze a seguito di sinistro;

C) agli effetti della garanzia prevista dalla Sezione 1) INCENDIO:

che il fabbricato assicurato, o contenente le cose assicurate, è di classe A) o B) come definito in polizza;

D) agli effetti della garanzia prevista dalla Sezione 2) FURTO:

che i mezzi di chiusura dei locali contenenti gli enti assicurati sono conformi a quanto previsto in polizza, sezione Furto.

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo di polizza o relativa appendice.

### **A) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA**

Il presente contratto è stipulato dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Resta stabilito e convenuto che le azioni, le ragioni e tutti i diritti sorgenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che dall'Assicurato.

### **B) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

L'Assicurato o il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Ogni aggravamento del rischio che non sia stato accettato dalla Società o di cui essa non ne sia a conoscenza, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del C.C. La omissione delle circostanze aggravanti così come pure le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula del certificato non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata, ferma restando la facoltà di recesso di cui all'art. 1898 C.C.

### **C) DIMINUIZIONE DEL RISCHIO**

In caso di diminuzione del rischio la Società ridurrà proporzionalmente il premio con effetto dal giorno dell'avvenuta comunicazione e la Società rimborserà la corrispondente eventuale quota di premio netto eccedente anticipato e non consumato.

### **D) ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **E) RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto, dando all'altra un preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa restituirà la parte dell'eventuale premio pagato relativo al periodo di assicurazione non goduto.

### **F) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

### **G) ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

#### **H) ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **I) PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO ASSICURATIVO**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

#### **L) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

## **DEFINIZIONI**

**SOCIETA':** RSA – Sun Insurance Office Ltd., Rappresentanza Generale e Direzione per L'Italia

**CONTRAENTE:** Il soggetto che stipula l'assicurazione.

**ASSICURATO:** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**PREMIO:** La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**SINISTRO:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**CONTRATTO:** E' il contratto stipulato dalla Contraente a favore degli Assicurati.

**FABBRICATO:** La porzione d'immobile (compresa la relativa quota della proprietà comune), oppure l'immobile, oppure il complesso immobiliare, sito nell'ubicazione precisata, di proprietà dell'Assicurato o da Lui tenuto in locazione o in comodato e da Lui occupato per l'esercizio dell'attività dichiarata. Rientrano in questa definizione: la costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi e pensiline, le opere di fondazione e quelle interrato; l'impiantistica al servizio del fabbricato (impianti idrici, igienici, elettrici, impianti fissi di illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento o condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, scale mobili); affreschi mosaici e statue non aventi valore artistico. Fanno parte del fabbricato le recinzioni e pensiline annesse, le tettoie, ed i baraccamenti annessi al fabbricato, cancelli, cantine, box, garage ad uso privato anche se sito fuori del fabbricato ma esistente nel terreno di pertinenza dello stesso, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione. Non rientrano in questa definizione: l'area su cui il fabbricato sorge, i giardini, gli alberi, le piante e quanto altro elencato nelle altre definizioni.

In base alle caratteristiche costruttive, il fabbricato, secondo le dichiarazioni rese dall'Assicurato, si classifica:

**TIPO A:** Strutture portanti verticali ed orizzontali, pareti esterne e coperture del tetto costruite in materiali incombustibili per almeno l'80%;

**TIPO B:** Strutture portanti verticali, pareti esterne, coperture del tetto, costruite in materiali incombustibili per almeno l'80%. Strutture portanti orizzontali comunque costruite;

**CONTENUTO:** Tutte le cose sotto elencate, tanto di proprietà che di terzi, poste entro i recinti, sottotetto del fabbricato.

- **Macchinari, Attrezzatura ed arredamento:** mobilio attrezzatura ed arredamento, macchinario in genere e strumenti professionali inerenti l'attività, macchinario per ufficio, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, campionari, macchine per scrivere, per calcolare, macchine elettroniche ed altre per ufficio e relativi accessori, archivi, materiale meccanografico e supporti dati, cancelleria stampati armadi di sicurezza o corazzati o casseforti o blocchi di cassette di sicurezza (esclusi i relativi contenuti), tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte, impianti di prevenzione e di allarme, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, registri.

In nessun caso, limitatamente alle spese di ricostruzione archivi, materiale meccanografico e supporti dati, la Società risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore a € 2.600,00 restando convenuto che in caso di sinistro rientrante nella 'Sezione Furto, Rapina, Estorsione' non verrà applicata la franchigia prevista.

- **Merci:** Autoveicoli e Motoveicoli sia propri che di terzi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, compresi i recipienti. Si intendono inclusi effetti personali dell'Assicurato e dei suoi dipendenti.

- **Valori:** denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi e altri valori. In nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore a € 1.550,00 restando convenuto che in caso di sinistro rientrante nella 'Sezione Furto, Rapina, Estorsione' non verrà applicata la franchigia prevista.
- **Franchigia:** Importo, in cifra assoluta, che verrà detratto dalla somma liquidata a termini di polizza.
- **Scoperto:** percentuale sull'importo liquidato a termini di polizza, che rimarrà a carico dell'Assicurato.

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, sia di proprietà che di terzi da:

### 1) SEZIONE INCENDIO

#### 1) INCENDIO

La Società risarcisce i danni causati da incendio intendendo per tale la combustione con fiamma fuori di appropriato focolare compresi il sovrariscaldamento, il fumo, le esalazioni e i vapori che derivano da tali esalazioni.

#### 2) FULMINE

La Società risarcisce i danni provocati dall'azione meccanica e diretta del fulmine escludendo ogni danno da fenomeno elettrico dallo stesso causato.

#### 3) SCOPPIO

La Società risarcisce i danni derivanti da repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna; è compreso il danno alla macchina o all'impianto in cui l'evento si è verificato.

#### 4) CADUTA DI AEROMOBILI

La Società risarcisce i danni derivanti da caduta di aeromobili, veicoli spaziali, oggetti orbitanti, caduta di satelliti artificiali loro parti o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti o corpi celesti.

#### 5) URTO DI VEICOLI

La Società risarcisce i danni derivanti dall'urto accidentale dei veicoli stradali anche se appartenenti all'Assicurato, esclusi i danni alle cose mobili all'aperto.

#### 6) BANG SONICO

La Società risarcisce i danni causati da aeromobili od oggetti in genere che superano il muro del suono.

#### 7) ESPLOSIONE

La Società risarcisce i danni derivanti da sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità; è compreso il danno alla macchina o all'impianto in cui l'evento si è verificato.

#### 8) IMPLOSIONE

La Società risarcisce i danni derivanti da repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi; è compreso il danno alla macchina o all'impianto in cui l'evento si è verificato.

#### 9) EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società risarcisce i danni derivanti da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, commessi da persone ( dipendenti o non dell'Assicurato ) che agiscano individualmente o in associazione.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 1550,00. In nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore al 70% della somma assicurata.

#### **10) EVENTI ATMOSFERICI**

La Società risarcisce i danni derivanti da eventi atmosferici intendendo per tali: uragano, bufere, tempesta, vento e cose da esso trasportate, tromba d'aria, grandine. I danni che si verificano all'interno del fabbricato e i danni al contenuto dello stesso sono coperti soltanto se avvenuti a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o ad ogni altra apertura protetta anche da solo vetro.

Non sono tuttavia risarcibili i danni provocati:

- a) a cose all'aperto, salvo il caso di impianti posti all'aperto per loro natura e destinazione;
- b) a tettoie, baracche in legno o plastica, fabbricati non protetti da muri perimetrali o vetrate da ogni lato o con aperture prive di protezioni almeno in vetro, nonché a cose ivi contenute.
- c) limitatamente alla grandine, a lastre di cemento amianto, cemento e fibre o analoga composizione, a manufatti in vetro, vetro-cemento o materia plastica, che facciano parte del fabbricato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 1550,00. In nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore al 70% della somma assicurata.

#### **11) AUTOCOMBUSTIONE**

La Società risarcisce i danni causati da autocombustione intendendo per tale la combustione spontanea senza fiamma.

#### **12) FUORIUSCITA DI ACQUA**

La Società risarcisce, fino alla concorrenza di € 10.000,00, i danni causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti che la contengono, di cisterne di contenitori, condutture e tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione, escluse le spese sostenute per la ricerca e riparazione del guasto.

Sono esclusi i danni da umidità e stillicidio ed il rigurgito dei sistemi di scarico.

#### **13) FENOMENO ELETTRICO**

La Società risarcisce i danni a macchine e impianti elettrici od elettronici, compresi apparecchi e circuiti ed escluse le lampade, per effetto di correnti, scariche od altri simili fenomeni da qualsiasi motivo occasionati.

Non sono tuttavia risarcibili i danni:

- provocati in occasione di collaudi, prove e sperimentazioni;
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- dovuti a difetti preesistenti già noti all'Assicurato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 155,00. In nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore a € 1.550,00.=

#### **14) FUMO**

La Società risarcisce i danni causati da fumo fuoriuscito a causa di guasto improvviso e accidentale verificatosi negli impianti di produzione e somministrazione di calore, purché tali impianti siano collegati ad appropriati camini mediante adeguate condutture.

#### **15) ROTTURA CRISTALLI**

La Società risarcisce i danni alle lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, vetro stampato, insegne luminose il tutto collocato sia all'interno che all'esterno dei locali e da qualsiasi causa determinati.

Sono esclusi i danni derivanti da vizio di costruzione o da difettosa installazione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 50,00. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore a € 775,00 per singolo sinistro e a € 2065,00 per anno assicurativo.

#### **16) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO**

La Società risarcisce, in caso di sinistro indennizzabile a termine della presente assicurazione, fino alla concorrenza di € 25.800,00 le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del sinistro.

#### **17) ONORARI PERITI**

La Società risarcisce, fino alla concorrenza di € 1.550,00 le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

#### **ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE INCENDIO**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti, valanghe o slavine;
- e) da smarrimento delle cose assicurate avvenuto anche in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

## 2) SEZIONE FURTO – RAPINA – ESTORSIONE

### FURTO

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da Furto delle cose assicurate a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse con presenza o assenza di personale:

- Violando i 'Mezzi di Chiusura' mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli e simili;
- Per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- In modo clandestino e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

L'assicurazione è estesa ai furti commessi:

- durante i periodi di chiusura diurna e serale fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine – purché fisse – e le porte- vetrate – purché efficacemente chiuse – rimangano protette da solo vetro fisso;
- in qualsiasi modo durante le ore di apertura dell'autorimessa con presenza delle persone addette al servizio.

Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura dell'autorimessa, è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono compresi nella garanzia anche i guasti cagionati dai ladri ai locali chiusi ed agli infissi dell'esercizio fino alla concorrenza di € 520,00 (cinquecentoventi/00), senza applicare sia la regola proporzionale sia gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

Sono esclusi dall'assicurazione le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 10% col minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) che rimarrà a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. H) *Assicurazione presso diversi assicuratori* delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

### RAPINA

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 10% col minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) che rimarrà a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

### ESTORSIONE (come definita dall'art. 629 del Codice Penale)

L'assicurazione è estesa al caso in cui i dipendenti dell'Assicurato o l'Assicurato stesso vengono costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso i dipendenti stessi sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 10% col minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) che rimarrà a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

### ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE FURTO

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisiti, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- b) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- c) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera b) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti.

### **MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI** (condizione operante durante l'orario di chiusura dei locali)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritto nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Resta convenuto che, se al momento del sinistro, per qualsiasi motivo, non esistono o non siano operanti i mezzi di protezione e/o chiusura descritti, la Società rimborserà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, già conteggiata la franchigia, restando il 20% a carico dell'Assicurato stesso.

### **REINTEGRO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE**

Premesso che in caso di sinistro FURTO, RAPINA o ESTORSIONE le somme assicurate si intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile senza corrispondente riduzione di premio, con la presente condizione si conviene che, con effetto dal momento del sinistro, tali somme saranno automaticamente reintegrate fino alla concorrenza del massimale di polizza, impegnandosi l'Assicurato a versare il rateo di premio corrispondente alla riduzione in coincidenza al pagamento dell'indennizzo che in nessun caso potrà superare, per un solo sinistro e/o avvenimento, l'importo della somma assicurata.

## **SEZIONE SINISTRI**

### **A) VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri

I - per i **Fabbricati**, il costo relativo all'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;

II - per i **Macchinari, Attrezzature e Arredamento**, il costo del loro rimpiazzo con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

- per i **Fabbricati** - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui

- per i **Macchinari, Attrezzature e Arredamento** (punto II) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

- per i **Veicoli in genere**, sia propri che di terzi, si farà riferimento al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro stesso in base ai valori medi di valutazione di mercato quali risultano da media Eurotax o, in mancanza, da pubblicazioni specializzate del settore, al netto del valore di recupero dell'eventuale relitto in caso di perdita totale. Si avrà perdita totale quando l'entità del costo di riparazione dei danni sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per i danni parziali si applica al costo dei materiali di nuova fornitura la riduzione per uso e vetustà, avuto riguardo allo stato di conservazione del veicolo e delle sue parti danneggiate o sottratte. In ogni caso, qualora si abbia il ritrovamento prima dell'avvenuto indennizzo la Società risponderà unicamente dei danni eventualmente sofferti dal veicolo a titolo di furto parziale.

L'Imposta sul valore aggiunto (IVA) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha il diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

## **B) INTERVENTI PERITALI**

L'ammontare del danno risarcibile è concordato dalle parti direttamente o mediante persone da loro incaricate. Le Parti possono affidarsi ad un Perito unico, le cui spettanze sono a carico della Società, ovvero a due Periti di parte da nominarsi per iscritto. A richiesta di una delle parti, i due Periti, nei casi in cui le parti non si affidino ad un Perito unico, ne nomineranno un terzo per procedere, in caso di dissenso tra loro, a una perizia collegiale, in mancanza di intesa su tale nomina, vi provvederà, anche su istanza di una sola delle parti, il Presidente del Tribunale competente per giurisdizione territoriale, scegliendo il terzo Perito fuori della provincia in cui è avvenuto il sinistro.

E' competenza del Perito o dei Periti:

- indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, illese, distrutte o danneggiate;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità delle disposizioni di polizza.

I risultati raggiunti dal Perito o dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale ( con allegate le stime dettagliate ) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati sono obbligatori fra le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Gli onorari e le spese del terzo Perito sono ripartiti a metà tra la Società e l'Assicurato.

## **C) LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. in nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata e esposta in prima facciata di polizza.

In caso di sinistro conseguente ad uno o più eventi previsti nella sezione 1) Incendio e 2) Furto, la Società non pagherà per singolo veicolo somma superiore ad € 60.000,00 (Sessantamila/00).

Si conviene inoltre che, limitatamente agli eventi previsti nella sezione 1) Incendio, qualora l'evento dovesse interessare non un singolo veicolo ma una pluralità di veicoli, il limite di risarcimento per singolo veicolo di € 60.000,00 (Sessantamila/00) non verrà applicato.

# **3) SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE**

## **1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

a) *Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R. C. T.)*

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto per il quale è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) *Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R. C. O.)*

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 dei D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei D.RR. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore all'11% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

| Massimali Assicurati:                                      | RCT (a)      | RCO (b)      |
|--|--------------|--------------|
| per ogni sinistro  | € 520.000,00 | € 520.000,00 |
| con il limite per ogni persona deceduta o ferita di        | € 520.000,00 | € 520.000,00 |
| e per danni a cose anche se appartenenti a più persone, di | € 520.000,00 |              |

**L'Assicurato dichiara che il numero delle persone addette all'Azienda non è superiore a quello precisato in prima pagina.**

## **2) ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei, nonché nei territori asiatici dei paesi già facenti parte dell'URSS.

## **3) PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

## **4) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Inoltre l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- 1) da furto;
- 2) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- 3) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- 4) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- 5) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione di lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- 6) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- 7) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 8) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- 9) da detenzione o impiego di esplosivi;
- 10) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

## **5) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

## **CONDIZIONI SPECIALI**

### **AUTORIMESSE – AUTOSILI - PARCHEGGI**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio, di una officina meccanica con non più di 5 addetti. L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante per danni ai veicoli in consegna o custodia all'Assicurato, ovvero sotto rifornimento (salvo disposto dell'ultimo comma del presente articolo), lavaggio o riparazione, purché detti danni si verifichino nella autorimessa (autosilo o parcheggio) e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione meccanica. Sono compresi i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di colonnine di distribuzione di carburante e comprende i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli derivanti da vizio del prodotto. Le garanzie di cui alla presente condizione sono prestate con una franchigia di € 155,00 per ogni sinistro.

### **QUALIFICA DI TERZI**

A parziale deroga dell'Art. 3) delle Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile, sono considerati terzi:

- gli amministratori dell'azienda assicurata purché non legali rappresentanti della medesima;
- le Ditte, comprese le aziende di trasporto, fornitori, clienti, consulenti e le persone che operano per conto dell'Assicurato senza essere alle dirette dipendenze, compresi i rispettivi dipendenti, anche in conseguenza della loro occasionale partecipazione a lavori manuali, sempreché le mansioni dei predetti non siano correlate all'attività svolta dall'Assicurato stesso.

### **PROPRIETA' DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA'**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- da spargimento d'acqua salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, o da rigurgiti di fogne;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

### **DANNI A COSE ALTRUI DERIVANTI DA INCENDIO DI COSE DELL'ASSICURATO**

L'assicurazione si intende estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimo di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di €260.000,00 per sinistro.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

## **NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI**

### **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

La garanzia è prestata a P.R.A., senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C.

### **PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità del veicolo assicurato.

L'Assicuratore rimborsa all'Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti e ne effettua il pagamento in Euro presso la Sede dell'Impresa o dell'Agenzia competente per territorio.

## **OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

Oltre agli obblighi previsti dai seguenti articoli del Codice Civile:

Art. **1910** -Assicurazione presso diversi assicuratori - Art. **1913** -Avviso all'Assicuratore in caso di sinistro - Art. **1914**-

Obbligo di salvataggio - Art. **1915**-Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio, l'Assicurato deve:

-fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro, e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

-fornire al più presto alla Società una distinta particolareggiata delle cose distrutte, e se richiesto dalla Società, delle cose salvate o rimaste illese;

-conservare le tracce e i residui del sinistro per tutto il tempo necessario agli accertamenti del danno; favorire ed agevolare tali accertamenti, consentendo agli incaricati della Società ed al Perito da essa nominato di prendere visione dei libri, registri e di ogni documentazione utile alla determinazione della natura, della causa e dell'entità dei danni.

**Il Contraente**

**RSA - Sun Insurance Office Ltd.**

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni seguenti delle condizioni del contratto

- Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti
- Procedura per la valutazione del danno e mandato dei periti
- Assicurazioni presso diversi assicuratori, obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun Assicuratore, esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

**Il Contraente**